

AGEVOLAZIONI

Il credito d'imposta per la formazione professionale di alto livello di **Gennaro Napolitano**



DIGITAL Seminario di specializzazione
GLI ASPETTI CRITICI DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA E REVISIONE LEGALE AFFIDATA AL COLLEGIO SINDACALE
Scopri di più >

L'[articolo 48-bis](#) del **Decreto Sostegni-bis (D.L. 73/2021)**, recante “*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*”, convertito, con modificazioni, dalla **L. 106/2021**), introdotto nel corso dell'iter parlamentare di conversione, prevede a favore delle **imprese** un **tax credit** in relazione alle **spese** sostenute in attività di **formazione di alto livello**.

Il comma 1 della disposizione in esame, infatti, stabilisce che a tutte le **imprese, indipendentemente** dalla **forma giuridica**, dalla **dimensione aziendale** e dal **settore economico** in cui operano, che effettuano **spese** per attività di **formazione professionale di alto livello** nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (cioè, per i contribuenti “solari”, nel **2021**), è riconosciuto un **credito d'imposta** in misura pari al **25%**.

Il comma 2, invece, definisce le **tipologie** di **attività formative** con riferimento alle quali si ha diritto all'agevolazione, prevedendo che sono ammissibili al **tax credit** le **spese** sostenute, fino all'**importo massimo** di **30.000 euro** per **ciascuna impresa beneficiaria**, relative al **costo aziendale** del **dipendente** per il periodo in cui è occupato nelle **attività di formazione** attraverso **corsi di specializzazione** e di **perfezionamento** di durata **non inferiore a sei mesi**, svolti in Italia o all'estero, negli ambiti legati allo **sviluppo di nuove tecnologie** e all'approfondimento delle **conoscenze delle tecnologie** previste dal **Piano nazionale industria 4.0**, quali:

- *big data e analisi dei dati;*
- *cloud e fog computing;*
- *sicurezza cibernetica;*
- *sistemi cyber-fisici;*
- *prototipazione rapida;*
- *sistemi di visualizzazione e realtà aumentata;*
- *robotica avanzata e collaborativa;*

- *interfaccia uomo-macchina;*
- *manifattura additiva;*
- *internet delle cose e delle macchine;*
- *integrazione digitale dei processi aziendali.*

Il comma 3 chiarisce che il **credito d'imposta**:

- **non concorre** alla formazione del reddito ai fini delle **imposte sui redditi**;
- **non concorre** alla formazione della **base imponibile** dell'imposta regionale sulle attività produttive (**Irap**);
- **non rileva** ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi ([articoli 61 e 109, comma 5, Tuir](#));
- è utilizzabile **esclusivamente** in **compensazione** tramite il **modello di versamento F24** ([articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#)).

Peraltro, lo stesso comma 3 stabilisce che ai fini dell'utilizzo del credito d'imposta **non trovano** applicazione i vigenti **limiti** legislativi di compensabilità, vale a dire:

- il **limite annuale** all'utilizzo della compensazione dei crediti d'imposta come disciplinato dall'**articolo 1, comma 53, L. 244/2007** (250.000 euro);
- il **limite massimo** dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale previsto dall'**articolo 34 L. 388/2000** - limite fissato inizialmente in 1 miliardo di lire (516 mila euro) per ciascun anno solare, successivamente aumentato a 700.000 euro ([articolo 9, comma 2, D.L. 35/2013](#)), poi a 1 milione di euro per l'anno 2020 ([articolo 147 D.L. 34/2020](#)) e da ultimo elevato a 2 milioni di euro per l'anno 2021 dall'articolo 22 dello stesso Decreto Sostegni-*bis*.

Gli ultimi due commi dell'**articolo 48-bis** stabiliscono che:

- con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le **disposizioni attuative** del credito d'imposta, comprese quelle finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa (**comma 4**).
- la **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dall'attuazione dell'agevolazione è pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 (**comma 5**).

In questa sede è utile ricordare che il **Piano Nazionale Industria 4.0** è un programma di interventi di sostegno all'**innovazione tecnologica** del tessuto imprenditoriale italiano e che l'espressione "**Industria 4.0**" indica un "*processo generato da **trasformazioni tecnologiche nella progettazione, nella produzione e nella distribuzione** di sistemi e prodotti manifatturieri, finalizzato alla **produzione industriale automatizzata e interconnessa**. In particolare, si identifica un'organizzazione basata sulla **digitalizzazione di tutte le fasi dei processi produttivi**, un modello di*

*smart factory (fabbrica intelligente) del futuro, nel quale l'utilizzo delle tecnologie digitali permette di monitorare i processi fisici e assumere decisioni decentralizzate, basate su meccanismi di autoorganizzazione, orientati alla **gestione efficiente delle risorse**, alla **flessibilità**, alla **produttività e alla competitività del prodotto**, che generano **fruttuose sinergie tra produzione e servizi**" (cfr. Industria 4.0, Camera dei Deputati, Servizio Studi, XVIII Legislatura, 7 luglio 2020).*

Nell'ambito del **Piano Nazionale Industria 4.0** rientrano numerose misure agevolative, tra le quali si ricordano super-ammortamento e iper-ammortamento, credito d'imposta per la ricerca, sviluppo e innovazione e le agevolazioni per gli **investimenti in beni strumentali tecnologici da parte delle Micro piccole e medie imprese** (c.d. Nuova Sabatini).